



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 24 maggio 2013, n. 130**

Struttura di Riabilitazione extra ospedaliera Centro Risvegli - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione dell'ex P.O. di Ceglie Messapica in struttura di riabilitazione extra-ospedaliera Centro Risvegli "Centro Risveglio" - Parere positivo in compatibilità ex articolo 7 L.R. n. 8/2004 e R.R. n. 24/2011. Improcedibilità e/o inammissibilità richiesta compatibilità del Comune di Casarano su istanza "Euroitalia s.r.l."

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 5 (Autorizzazioni), comma 1, lett. a), punto 1.2, L.R. n. 8/2004, prevede la soggezione ad autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, tra cui anche i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali (1.2.1).

Il medesimo articolo 5, comma 1, lett. a), inoltre, al punto 3) stabilisce che "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8-ter del decreto legislativo e dell'articolo 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie: [...] 3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente: 3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati; 3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate; 3.2.3 il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o sociosanitarie, con o senza lavori".

L'articolo 7 (Procedure per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie), commi 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 prevedono che "Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale."

Con Regolamento Regionale, 2 novembre 2011, n. 24 (Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extraospedaliera - Centro Risvegli) adottato con delibera di Giunta Regionale n. 2393 del 27/10/2011 e pubblicato nel B.U. Puglia 11 novembre 2011, n. 176, la Regione Puglia ha disciplinato un modello organizzativo del percorso dei soggetti con grave cerebrolesione acquisita (gca), dalla dimissione dall'ospedale al domicilio, nonché le tipologie e strutture di assistenza extraospedaliera per tali soggetti, individuandone i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

In particolare, all'art. 9 (Fabbisogno e localizzazione regionale delle strutture) è previsto che "Il fabbisogno regionale, nella prima fase di attuazione del presente provvedimento, deve prevedere l'attivazione di una struttura dotata di tutti i livelli assistenziali previsti per assicurare l'intero percorso riabilitativo, come precedentemente descritto, e dotate di un modulo per ciascun livello, per ciascuna macroarea in cui è ripartito l'intero territorio regionale, come individuate dalla l.r. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA. L'allocazione delle strutture può prevedere anche la riconversione di strutture già accreditate o

in esercizio nella regione, secondo le procedure previste dall'art. 5 della l.r. n. 8/2005 e s.m.i. Per la scelta del soggetto da autorizzare ed accreditare, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti indicati nel presente regolamento, si devono considerare i seguenti criteri: localizzazione in area facilmente raggiungibile rispetto all'ambito territoriale di riferimento ed in posizione viciniora ad ospedali dotati di rianimazione, con facile accessibilità viaria; eventuali processi di riconversione di strutture accreditate o in esercizio in eccesso rispetto al fabbisogno."

Per la macroarea "BR, LE E TA" è stata richiesta di verifica di compatibilità in ordine alla realizzazione un centro di riabilitazione extra ospedaliera - Centro Risvegli:

a) dal comune di Casarano con nota prot. n. 8908 del 28/03/2012, sulla base di istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Euroitalia s.r.l. del 26/03/2012; con nota prot. n. 15368 del 14/06/2012, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 29/06/2012 col n. 2263, il comune di Casarano ha trasmesso ulteriore documentazione che la "Euroitalia s.r.l. ha successivamente presentato al medesimo ad integrazione della propria istanza sopra citata;

b) dal comune di Ceglie Messapica con nota prot. n. 15660 del 28/06/2012, sulla base dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'ASL Brindisi prot. n. 23148 del 12/04/2012; già con nota prot. 73688 del 09/12/2011, tuttavia, il Direttore Generale dell'ASL BR aveva trasmesso a questo Assessorato le proprie deliberazioni n. 3136 e 3140 del 06/12/2011, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Adozione progetto di riorganizzazione e riqualificazione dell'ex Stabilimento Ospedaliero di Ceglie Messapica in Presidio Territoriale Polifunzionale" e "DGR n. 2393 del 27/10/2011. Progetto di attivazione della Struttura di Riabilitazione extra ospedaliera - Centro Risvegli (SRE Centro Risvegli) di Ceglie Messapica. Proposta", affinché assumesse i provvedimenti e le determinazioni di competenza.

Nel frattempo, con Regolamento regionale n. 11 del 07/06/2012, "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - Modifica ed Integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia", pubblicato nel B.U.R. Puglia del 7 giugno 2012, n. 83 (Supplemento 2) è stato modificato, tra l'altro, l'articolo 4 del Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 con l'aggiunta del comma 2 ter, il quale dispone che "Il fabbisogno territoriale delle strutture di riabilitazione extra ospedaliera Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso l'attivazione delle stesse, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, in strutture pubbliche allocate nei territori interessati dalla disattivazione degli ospedali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 nonché di cui alla lettera e) del precedente comma Ibis nel rispetto dei requisiti disposti dal Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 24";

Tale ultima disposizione ha introdotto, quindi, una restrizione dei soggetti legittimati ad attivare le strutture di riabilitazione extra ospedaliera Centri Risveglio nella Regione, i quali attualmente possono essere soltanto le Aziende Sanitarie Locali, nei rispettivi territori di competenza interessati dalla disattivazione degli ospedali indicati nella medesima disposizione.

Ritenuto che la richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Casarano, su istanza della "Euroitalia s.r.l., deve ritenersi ormai improcedibile ai sensi della sopravvenuta normativa di cui al sopra citato R.R. n. 11/2012.

Vista l'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Direttore Generale dell'ASL BR per la (parziale) trasformazione dell'ex Presidio Ospedaliero di Ceglie Messapica, ivi sito alla via Cappuccini, in Struttura di riabilitazione extra-ospedaliera - Centro Risvegli denominata "Centro Risveglio", così articolata.

Unità riabilitativa post acuta intensiva (URI GCA) n. 10 p.l.

Unità riabilitativa post acuta estensiva residenziale (URE GCA) n. 10 p.l.

Unità riabilitativa post acuta estensiva semiresidenziale (URE GCA)

Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP GCA) n. 15 p.l.

Vista la delibera del Direttore Generale n. 3140 del 06/12/2011 sopra citata, nella quale, tra l'altro, è stato rilevato che la proposta di attivazione della Struttura di Riabilitazione extra ospedaliera - Centro Risvegli (SRE - Centro Risvegli) presso l'ex Stabilimento Ospedaliero di Ceglie Messapica è supportata

da requisiti di economicità ed efficienza, quali: “l’ottimale posizione geografica, centrale e facilmente raggiungibile dall’intero territorio della macroarea individuata - Brindisi, Taranto e Lecce - grazie ad una buona viabilità ed ai collegamenti pubblici; - l’ottimale collegamento viario con l’Ospedale “Penino” di Brindisi; - la disponibilità di un eliporto sia presso l’Ospedale “Penino” di Brindisi, sia presso il plesso Neuromotulesi di Ceglie Messapica; - la conformità strutturale dell’ex Stabilimento Ospedaliero di Ceglie Messapica ai requisiti strutturali previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2393 del 27/10/2011”.

Ritenuto che la suddetta proposta dell’ASL BR, così come formalizzata nell’istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 23148 del 12/04/2012 succitata, sia pienamente coerente con i criteri di scelta del soggetto da autorizzare ed accreditare previsti dall’articolo 9 del R.R. n. 24/2011, ossia: “localizzazione in area facilmente raggiungibile rispetto all’ambito territoriale di riferimento ed in posizione vicinore ad ospedali dotati di rianimazione, con facile accessibilità viaria; eventuali processi di riconversione di strutture accreditate o in esercizio in eccesso rispetto al fabbisogno”.

Ritenuto di non dover sentire, ai sensi dell’articolo 7 L.R. n. 8/2004, le, TA e LE quali “azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale”, trattandosi di struttura sanitaria di nuova istituzione, che non ha precedenti nel territorio pugliese in strutture della medesima tipologia.

Per quanto suesposto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 8/2004, dell’articolo 9 del R.R. n. 24/2011 e dell’articolo 4, comma 2 ter del R.R. 16 dicembre 2010, n. 18, aggiunto con R.R. n. 11 del 07/06/2012, si propone:

1) di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale della realizzazione per (parziale) trasformazione, da parte dell’ASL BR, dell’ex Presidio Ospedaliero di Ceglie Messapica, ivi sito alla via Cappuccini, in Struttura di riabilitazione extra-ospedaliera - Centro Risvegli denominata “Centro Risveglio”, così articolata:

- Unità riabilitativa post acuta intensiva (URI GCA) n. 10 p.l.
- Unità riabilitativa post acuta estensiva residenziale (URE GCA) n. 10 p.l.
- Unità riabilitativa post acuta estensiva semiresidenziale (URE GCA)
- Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP GCA) n. 15 p.l.;

2) di dichiarare improcedibile e/o inammissibile la richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Casarano con nota prot. n. 8908 del 28/03/2012 - su istanza di autorizzazione alla realizzazione della “Euroitalia s.r.l. del 26/03/2012 - integrata con nota prot. n. 15368 del 14/06/2012, come sopra specificato;

## VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI Di CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE  
SANITARIA DELL' ASSESSORATO ALLE  
POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 8/2004, dell'articolo 9 del R.R. n. 24/201 e dell'articolo 4, comma 2 ter del R.R. 16 dicembre 2010, n. 18, aggiunto con R.R. n. 11 del 07/06/2012:

1) di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale della realizzazione per (parziale) trasformazione, da parte dell'ASL BR, dell'ex Presidio Ospedaliero di Ceglie Messapica, ivi sito alla via Cappuccini, in Struttura di riabilitazione extra-ospedaliera - Centro Risvegli denominata "Centro Risveglio", così articolata.

- Unità riabilitativa post acuta intensiva (URI GCA) n. 10 p.l.
- Unità riabilitativa post acuta estensiva residenziale (URE GCA) n. 10 p.l.
- Unità riabilitativa post acuta estensiva semiresidenziale (URE GCA)
- Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP GCA) n. 15 p.l.;

2) di dichiarare improcedibile e/o inammissibile la richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Casarano con nota prot. n. 8908 del 28/03/2012 - su istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Euroitalia s.r.l. del 26/03/2012 - integrata con nota prot. n. 15368 del 14/06/2012, come sopra specificato;

Di notificare il presente provvedimento:

- Ai Direttori Generali delle, LE, TA;
- Ai Sindaci dei Comuni di Ceglie Messapica (BR) e Casarano (LE);
- Al legale rappresentante della "Euroitaria s.r.l.", con sede in Casarano alla via Provinciale per Collepasso.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematica);
- il presente atto, composto di n. 6 facciate, è adottato in originale;
- è redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---